

LEGGE 13 luglio 2015, n.107

**Periodo di formazione e di prova
Personale docente ed educativo
(commi 114-120)**



Il personale docente è sottoposto alla valutazione del dirigente scolastico, sentito il comitato di valutazione.

In caso di valutazione negativa, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di formazione non rinnovabile



LEGGE 13 luglio 2015, n.107

Valorizzazione del merito del personale docente (commi 126-130)

La legge prevede l'istituzione presso il Miur di un apposito fondo di 200 milioni di euro annui

per la valorizzazione del personale docente di ruolo. Il fondo sarà ripartito con decreto ministeriale

tra le diverse realtà territoriale e le istituzioni scolastiche, tendendo dei fattori di complessità.

Sulla base dei criteri individuati dal Comitato per la valutazione il DS lo assegnerà annualmente ai docenti sulla base di una motivata valutazione.

Il bonus ha natura di retribuzione accessoria

LEGGE 13 luglio 2015, n.107

Valorizzazione del merito del personale docente (commi 126-130)



La Legge prevede una modifica dell'art. 11 del D.Lvo 297/94 su composizione e attribuzioni del comitato di valutazione del servizio dei docenti che diventa *«comitato per la valutazione dei docenti»*

Il comitato, presieduto dal dirigente scolastico,

è costituito da 3 docenti

(di cui 2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio di istituto)

2 rappresentanti dei genitori

(1 rappresentante genitori e 1 rappresentante studenti nel II ciclo)

1 componente esterno individuato dall'USR tra docenti dirigenti scolastici e dirigenti tecnici

il comitato:

- **Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti**
- **esprime il proprio parere sul superamento dell'anno di prova
(con sola componente docenti +tutor)**

-

il comitato:

- Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti



i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere *a), b), e c)* dell'art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale;

-il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente, comma 127 della Legge 107

- **esprime il proprio parere sul superamento periodo di formazione e di prova (con sola componente docenti +tutor)**

per il personale docente ed educativo; per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;

Il Ministero ha pubblicato il D.M. n.850 del 27/10/2015 con il quale dà indicazioni sull'anno di prova del personale docente.



- valutare il servizio di cui agli articoli 448 e 501 del T.U. D.Lgs. n.297 del 1994;

Art. 501 - Riabilitazione



1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).

(Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:....A)

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;)

Art. 492 – Sanzioni COMMA 2

2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
- c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;

d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;



LEGGE 13 luglio 2015, n.107

Valorizzazione del merito del personale docente (commi 126-130)

Al termine del triennio 2016-2018 gli USR inviano al MIUR una relazione sui criteri adottati per il riconoscimento del merito dei docenti. Sulla base delle relazioni, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal MIUR predisporrà linee guida valide a livello nazionale per la valutazione del merito dei docenti , da rivedere periodicamente.